

**OGGETTO: Deliberazione di indirizzo per la definizione dei rapporti con i titolari degli impianti**

L'anno duemilatredici (2013) il giorno diciotto (18) del mese di Aprile (04) alle ore 15,30 nella sala riunioni dell'ATI n.4, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita, in seduta ordinaria in seconda convocazione

**L'ASSEMBLEA DI AMBITO**

eseguito l'appello nominale risultano

ENTE	RAPPRESENTANTE	QUOTA	ENTE	RAPPRESENTANTE	QUOTA
Acquasparta	Pambianco Gildo	2,219	Lugnano in Teverina	Gianluca Filiberti	0,699
Allerona	<b>Assente</b>	0,811	Montecastrilli	<b>Assente</b>	2,260
Alviano	<b>Assente</b>	0,678	Montecchio	<b>Assente</b>	0,768
Amelia	Maraga Riccardo	5,199	Montefercano	<b>Assente</b>	0,553
Arrone	<b>Assente</b>	1,250	Montegabbione	<b>Assente</b>	0,541
Attigliano	<b>Assente</b>	0,820	Monteleone d'Orvieto	<b>Assente</b>	0,689
Avigliano Umbro	Gentili Daniele	1,138	Narni	Francesco De Rebotti	8,877
Baschi	<b>Assente</b>	1,236	Orvieto	Claudio Margottini	9,148
Calvi dell'Umbria	Giacomini Gianni	0,823	Otricoli	Nunzi Nico	0,848
Castel Giorgio	<b>Assente</b>	0,965	Parrano	<b>Assente</b>	0,258
Castel Viscardo	Tiracorrendo Massimo	1,333	Penna in Teverina	<b>Assente</b>	0,488
Fabro	<b>Assente</b>	1,271	Polino	Matteucci Ortenzio	0,122
Ferentillo	Silveri Paolo	0,848	Porano	Cocco Giorgio	0,847
Ficulle	Terrezza Gino	0,764	San Gemini	<b>Assente</b>	2,083
Giove	Parca Alvaro	0,836	Stroncone	<b>Assente</b>	2,146
Guardaia	Costa Gianfranco	0,817	Terni	Di Girolamo Leopoldo	48,663

PRESENTI n. 16 ASSENTI n. 16 TOTALE QUOTE 83,181

Accertato che il numero dei presenti e la quantità delle quote sono legali per la validità dell'adunanza in 2° convocazione il Presidente dell'ATI Sen. Leopoldo Di Girolamo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Direttore Ing. Roberto Spinsanti anche in qualità di Segretario Verbalizzante.

La seduta è pubblica.

## L'ASSEMBLEA DI AMBITO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;

in virtù della previsione di cui all'art. 201 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, l'Autorità d'Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, adottando, a tal fine, un apposito Piano d'Ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3;

la Regione Umbria, con legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, nell'esercizio della propria autonomia legislativa in materia, ha stabilito l'attribuzione delle competenze relative alla gestione delle funzioni e dei servizi di livello sovracomunale in materia di rifiuti, già di competenza delle sopresse Autorità d'Ambito, agli Ambiti Territoriali Integrati, così come previsti e disciplinati dagli artt. 17 e ss. della medesima legge;

in attuazione di tale previsione, con D.P.G.R. n. 275 del 16 dicembre 2008 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 23/2007, l'Ambito Territoriale Integrato n. 4, quale "*forma speciale di collaborazione fra enti locali*", costituito dai Comuni di: Acquasparta, Alleronia, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchiano, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni;

in particolare, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 200 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e f) della L.R. n. 11/2009, competono all'A.T.I. n. 4 le funzioni attinenti all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, all'elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito dei rifiuti, nonché all'affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Premesso ancora che:

A.S.M. Terni s.p.a. è proprietaria dell'impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Terni, Località "Maratta Bassa", dedicato al conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile;

GREEN ASM s.p.a. è proprietaria dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Narni, località "Nera Montoro", dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica delle stesse;

S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l. è proprietaria dei seguenti impianti per la selezione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti situati nel territorio dell'A.T.I. n. 4:

§ impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), dedicato al conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile;

§ impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), dedicato al trattamento del rifiuto residuo per ottimizzare le successive fasi di smaltimento finale;

§ impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica ed energetica delle stesse.

Considerato che:

L'A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 16.01.2013 ha provveduto all'approvazione del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria, contenente la definizione dell'assetto gestionale e del modello organizzativo del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani;

ai sensi degli artt. 201 e 202 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009, le attività correlate alla realizzazione, gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono affidate ad un unico soggetto gestore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica;

il comma 4 dell'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 così recita: *“Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”*; il comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 dispone che *“Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano d'ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti [...]. Tra le parti e' in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori”*;

coerentemente alle suddette disposizioni normative di livello nazionale e regionale, il Piano d'Ambito dei rifiuti per l'A.T.I. n. 4 ha previsto, al paragrafo 11 – Parte Seconda, che i servizi di raccolta, spazzamento stradale e trasporto dei rifiuti sono affidati ad un unico operatore, da individuarsi attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base della vigente normativa, mentre, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dall'art. 16, comma 4 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11, il medesimo Piano d'Ambito, ai paragrafi 10.5 ed 11 – Parte seconda, ha previsto che, per lo svolgimento dei servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianti, sia utilizzato il sistema impiantistico esistente, di proprietà dei soggetti privati come sopra individuati;

parimenti, ai sensi del medesimo § 11 del vigente Piano d'Ambito, l'attività di trasporti dei rifiuti dagli impianti di trattamento intermedio agli impianti di smaltimento finale di proprietà dei soggetti di cui in premessa è esclusa dall'oggetto dell'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;

conseguentemente, ai sensi del § 11 del Piano d'Ambito, è stata prevista la sottoscrizione di appositi “Contratti di servizio” con i soggetti gestori degli impianti per la disciplina degli aspetti relativi alle condizioni e modalità tecniche di conferimento dei rifiuti solidi urbani agli impianti medesimi e la definizione di tariffe predeterminate per l'accesso al servizio.

Preso atto che

Alla luce di quanto premesso e considerato, sulla base delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito, ed in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di livello statale e regionale, l'organizzazione della fase di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è realizzata

sulla base del sistema impiantistico esistente, mediante accordi con i gestori degli impianti che garantiscano l'accesso al servizio da parte del soggetto affidatario a tariffe e a condizioni predeterminate;

pur restando esclusi dal perimetro dell'affidamento del servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani i servizi relativi alle fasi di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, si rende necessario concludere idonee forme di convenzionamento con i gestori dei predetti servizi;

le suddette gestioni impiantistiche, seppur escluse dall'oggetto dell'affidamento, sono chiamate ad assicurare, per le funzioni ed il ruolo ad esse assegnato dal Piano d'Ambito, una fondamentale ed irrinunciabile funzione di ausilio, supporto e completamento delle attività di servizio pubblico ricomprese nel Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti.

Ritenuto che:

coerentemente con le previsioni contenute nel Piano d'Ambito e con le prescrizioni di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dell'art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, si rende necessaria la predisposizione di un apposito sistema contrattuale finalizzato alla disciplina dei rapporti che si verranno ad instaurare fra l'A.T.I. n. 4, i Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, il futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti e i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa, composto da:

a) un "Contratto di servizio Quadro", avente ad oggetto la disciplina degli aspetti di comune interesse e dei rapporti mutualistici tra le diverse gestioni degli impianti esclusi dall'oggetto dell'Affidamento, sia improntata al rispetto di regole relazionali predeterminate, tese ad assicurare che le gestioni escluse dal perimetro del Servizio affidato, per quanto attiene alle attività svolte in favore del futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, siano esercitate nel rispetto di standard prestazionali, gestionali, ambientali e di sostenibilità tariffaria conformi a quelli definiti dalla pianificazione d'ambito, in modo da conseguire sull'intero territorio dell'A.T.I. n. 4 livelli di servizio omogenei e tra loro convergenti;

b) una serie di "Contratti di servizio", preordinati alla disciplina dell'attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnica ed economica, per ciascuno degli impianti di selezione/stabilizzazione/smaltimento dei rifiuti di cui in premessa, in attuazione della previsione del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 e del Piano d'Ambito ed in conformità alle previsioni di cui al predetto "Contratto di servizio Quadro";

c) una serie di "Contratti di conferimento", aventi ad oggetto, in relazione a ciascuno degli impianti di cui in premessa, la disciplina dei profili privatistici concernenti i rapporti fra il futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed i medesimi soggetti gestori degli impianti, con specifico riferimento alla disciplina di aspetti quali gli orari di accesso, le modalità di conferimento, i quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera.

conseguentemente, si rende opportuno da parte dei soggetti titolari degli impianti di cui in premessa, in vista della gara per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'A.T.I. n. 4, provvedere alla formalizzazione di una proposta contrattuale da articolarsi secondo lo schema sopra descritto.

Considerato che:

a tal fine, questo A.T.I., in qualità di Autorità di regolazione del Servizio di gestione integrata dei

- rifiuti urbani, con la presente delibera intende predeterminare gli elementi essenziali e vincolanti che dovranno essere recepiti dalla proposta contrattuale che sarà formulata dai soggetti gestori degli impianti di cui in premessa;
- in particolare, il “Contratto di servizio Quadro” dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) l’obbligo per i soggetti gestori degli impianti di garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4, secondo le modalità stabilite dal vigente Piano d’Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani, senza, tuttavia, che sussistano vincoli a livelli di flussi programmati;
  - b) la previsione che i servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianti, debbano essere esercitati in forma integrata, secondo lo schema indicato dal vigente Piano d’Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’A.T.I. n. 4;
  - c) l’obbligo per i soggetti gestori degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti a coordinarsi fra loro nella gestione delle situazioni di fermo impianto, derivanti da eventi prevedibili o imprevedibili, che dovranno essere regolate secondo il principio del mutuo soccorso, al fine di garantire la continuità e la completa funzionalità del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  - d) l’obbligo per i soggetti gestori degli impianti, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, di applicare tariffe regolate e predeterminate dall’ATI n. 4 secondo i valori definiti dai singoli Contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente normativa e in modo tale che sia garantita la copertura integrale dei costi del servizio;
  - e) la previsione che le predette tariffe siano liquidate a favore dei gestori degli impianti dai Comuni dell’Ambito e, a decorrere dall’entrata in funzione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti di cui all’art. 14, comma 29, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dall’art. 1, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.), dal futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in dodici mensilità, entro i 30 gg. successivi dalla presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento;
  - f) la previsione per cui il futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti possa, a compensazione dello strutturale livello di morosità prevedibile nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all’art. 14 del medesimo d.l. n. 201/2011, (anche, per brevità “TARES”), differire il pagamento di una percentuale massima del 10% del corrispettivo mensile ad esso fatturato dal gestore dell’impianto per il servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, qualora risulti attestato che la morosità, nel periodo intercorrente tra i 18 e i 6 mesi precedenti l’inizio dell’anno solare in cui si esercita il medesimo diritto di differimento, è stata non inferiore al 7% (sette percento);
  - g) la previsione dell’aggiornamento annuale delle tariffe predette secondo le modalità stabilite dagli Allegati Finanziari ai Contratti di servizio relativi ai singoli impianti, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 40, comma 3, dalla L.R. n. 11/2009;
  - h) la previsione che il Contratto di servizio Quadro abbia durata equivalente alla durata dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa;
  - i) l’obbligo per i soggetti gestori degli impianti di utilizzarli nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché delle prescrizioni autorizzative impartite dalle Amministrazioni

competenti, nonché ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali discipline normative e regolamentari sopravvenute, di livello europeo, nazionale o regionale, in conformità con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico da annessi ai singoli Contratti di servizio, assumendo a proprio carico tutti i costi e gli oneri operativi necessari per il regolare funzionamento degli impianti medesimi;

j) l'obbligo per i soggetti gestori degli impianti di agevolare ogni attività di controllo da parte dell'A.T.I. n. 4, la quale potrà, in ogni momento, effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico, secondo le modalità e con le procedure definite nell'ambito dei Contratti di servizio e dei relativi Allegati tecnici riferiti ai singoli impianti;

k) La previsione per cui, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nei Contratti di servizio relativi ai singoli impianti con le previsioni di cui al Contratto di servizio Quadro, prevalgono le previsioni di quest'ultimo.

Considerato altresì che:

Ogni Contratto di servizio relativo ai singoli impianti dovrà, invece, contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'obbligo per il soggetto gestore dell'impianto di assicurare il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio dell'A.T.I. n. 4;
  - b) le previsioni pianificatorie dei flussi agli impianti (in ingresso ed in uscita) individuate su base annuale in relazione al periodo di vigenza del Piano d'Ambito, tenuto conto delle variazioni dei flussi che si potranno verificare durante la gestione;
  - c) la definizione del quadro di riferimento tecnico dei rifiuti e dei flussi attesi agli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche qualitative dei rifiuti destinati ai diversi trattamenti;
  - d) la definizione degli impegni assunti dai soggetti gestori dei singoli impianti, con specifico riguardo alle prestazioni attese dall'esercizio dell'impianto, all'eventuale adeguamento dell'impianto agli obiettivi della pianificazione, alla priorità nel conferimento dei rifiuti provenienti dall'Ambito Territoriale Integrato n. 4;
  - e) la definizione delle modalità gestionali dell'impianto;
  - f) la definizione degli aspetti economico-tariffari, con particolare riferimento al prezzo "al cancello" ed alle relative modalità di aggiornamento periodico;
  - g) la definizione delle modalità di esercizio del controllo sulla gestione da parte dell'A.T.I. n. 4, con specifico riguardo all'accesso ai dati ed alle informazioni di titolarità del soggetto gestore;
  - h) la definizione degli aspetti relativi alla continuità di esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla regolazione delle situazioni di "fermo impianto";
  - i) la previsione che i Contratti di servizio abbiano durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa;
- i predetti Contratti di servizio dovranno, inoltre, essere corredati da un Allegato tecnico, avente ad oggetto la definizione degli aspetti tecnici del servizio e da un Allegato finanziario, avente ad oggetto la definizione degli aspetti economici, con particolare riguardo alle tariffe del servizio ed alle relative modalità di aggiornamento, che ne costituiscono parti integranti;
- per quanto riguarda, in particolare, l'Allegato finanziario, dovranno essere inserite in quest'ultimo le tariffe già approvate con Deliberazione n. 1/2013 dell'Assemblea dell'A.T.I. n. 4.

Considerato ancora che:

Ogni Contratto di conferimento” relativo al singolo impianto dovrà, invece, contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la previsione che il conferimento dei rifiuti agli impianti, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge che disciplineranno, nel tempo, le diverse operazioni di trasporto, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei flussi da essi derivati, in quanto applicabili, siano effettuate in conformità alle previsioni contenute nella “Procedura di ammissione dei mezzi conferitori di rifiuti” adottata dai soggetti gestori in relazione a ciascun impianto ed allegata al medesimo Contratto di conferimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- b) l’individuazione del bacino di utenza di riferimento del singolo impianto cui il contratto si riferisce;
- c) la previsione che i Contratti di conferimento abbiano durata equivalente alla durata dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa.

Dato atto che:

I soggetti titolari degli impianti di cui in premessa dovranno provvedere a formalizzare all’A.T.I. n. 4 la proposta avente ad oggetto i predetti contratti entro e non oltre il 24/04/2013;

l’A.T.I. n. 4, in ogni caso, si riserva di provvedere a valutare la congruità e la conformità all’interesse pubblico della proposta contrattuale di cui sopra;

qualora l’Assemblea di Ambito dell’A.T.I. n. 4 proceda all’approvazione della proposta contrattuale considerata, i predetti contratti verranno inseriti, nel contesto della procedura di evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’A.T.I. n. 4, tra i documenti di gara come allegati del bando, e dovranno formare oggetto di espressa accettazione da parte dei concorrenti.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali n. 267/00, espresso dal Direttore;

Proceduto alla votazione per alzata di mano su n. 16 presenti:

Astenuti n. 1 (Sindaco del Comune di Ferentillo)

Voti a favore n. 15 con una maggioranza dell’82,3346 % dei voti assembleari

**DELIBERA**

Per quanto in premessa:

- Che, sulla base delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito, ed in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di livello statale e regionale, l'organizzazione della fase di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è realizzata sulla base del sistema impiantistico esistente, mediante accordi con i gestori degli impianti che garantiscano l'accesso al servizio da parte del soggetto affidatario a tariffe e a condizioni predeterminate;
- Che, conseguentemente, pur restando esclusi dal perimetro dell'affidamento del servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani i servizi relativi alle fasi di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, si rende comunque necessario concludere idonee forme di convenzionamento con i gestori dei predetti servizi;
- Che le suddette gestioni impiantistiche, seppur escluse dall'oggetto dell'affidamento, sono chiamate ad assicurare, per le funzioni ed il ruolo ad esse assegnato dal Piano d'Ambito, una fondamentale ed irrinunciabile funzione di ausilio, supporto e completamento delle attività di servizio pubblico ricomprese nel Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti;
- Che, coerentemente con le previsioni contenute nel Piano d'Ambito e con le prescrizioni di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dell'art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, si rende, pertanto, necessaria la predisposizione di un apposito sistema contrattuale finalizzato alla disciplina dei rapporti che si verranno ad instaurare fra l'A.T.I. n. 4, i Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, il futuro soggetto affidatario del Servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti e i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa, composto da un "Contratto di servizio Quadro", nonché una serie di "Contratti di servizio" e "Contratti di conferimento" per ciascun impianto;
- Che i soggetti gestori degli impianti dovranno pertanto provvedere entro il 24/04/2013 a formalizzare un proposta contrattuale articolata secondo lo schema predetto, contenente gli elementi essenziali indicati in premessa;
- Di dare mandato, a tal fine, al Direttore dell'A.T.I. n. 4 di procedere alla valutazione della congruità e conformità all'interesse pubblico di tale proposta contrattuale e di addivenire alla formulazione definitiva degli schemi contrattuali considerati;
- Che tali schemi contrattuali saranno allegati al bando di gara relativo alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'A.T.I. n. 4 e dovranno formare oggetto di espressa accettazione da parte dei concorrenti.

**IL PRESIDENTE**

F.TO SEN. LEOPOLDO DI GIROLAMO

**II SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

F.TO ING. ROBERTO SPINSANTI

**PARERE TECNICO**

Il sottoscritto Ing. R. Spinsanti, Direttore Visto l'art 49, 1 comma del D.Lgs. 267/00 esprime parere tecnico favorevole.

TERNI li 18/04/2013

**II DIRETTORE**

F.TO ING. ROBERTO SPINSANTI

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Ing. R. Spinsanti, Direttore visto l'art. 49, 1 comma del D. Lgs. 267/00 esprime parere contabile favorevole.

TERNI li 18/04/2013

**II DIRETTORE**

F.TO ING. ROBERTO SPINSANTI

---

**CERTIFICATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

N° 89

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 c.l. L.18/06/2009 n° 69)

TERNI li 07 MAG 2013

---

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n°10 fogli

TERNI li 18/04/2013

 **IL DIRETTORE**  
*[Handwritten signature]*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, a tutti gli effetti di legge, in data odierna, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente (art. 134, comma3, T.U. n. 267/2000).

TERNI li \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente dal 07 MAG 2013 al \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

TERNI li \_\_\_\_\_

---

**IL DIRETTORE**

F.TO ING. ROBERTO SPINSANTI